

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Parma, 12 marzo 2020**

**OGGETTO: Dichiarazione d'intento - ulteriori novità**

A completamento di quanto già indicato nella circolare di Studio n. 4/2020, si precisa che l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 27 febbraio 2020, ha approvato il nuovo modello dichiarativo e disposto che nel cassetto fiscale del singolo fornitore sono messe a disposizione le dichiarazioni d'intento ad esso riferite.

Novità connesse al modello dichiarativo

In seguito all'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72, il nuovo modello non prevede più i campi in cui andavano riportati il numero progressivo attribuito dal dichiarante e dal fornitore/prestatore. Il citato provvedimento stabilisce comunque che il vecchio modello può essere utilizzato fino al 27 aprile 2020.

Modalità di consultazione delle dichiarazioni d'intento

A far data dal 2 marzo 2020, i fornitori indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni trasmesse mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale"<sup>1</sup>. In merito si ribadisce che, anche se la norma non obbliga l'esportatore abituale a trasmettere copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta al proprio fornitore, si ritiene ancora necessario che ciò avvenga in modo da permettere al fornitore stesso di conoscere l'ammontare delle operazioni che è tenuto a fatturare senza applicazione dell'IVA.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali

<sup>1</sup> Tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".